

**LABOMAR S.p.A.**



**PROCEDURA DELLE OPERAZIONI CON  
PARTI CORRELATE**

## PREMESSE

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le regole, le modalità ed i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come definite al successivo paragrafo 2.1) realizzate da Labomar S.p.A. (“**Labomar**” o la “**Società**”), in virtù dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

La presente Procedura è stata predisposta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il “**Regolamento AIM**”) ed in conformità alle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio 2012, come successivamente modificate, applicabili alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su AIM Italia (le “**Disposizioni AIM**”), e all’articolo 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento 17221/2010**” o “**Regolamento Consob**”).

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 del Regolamento AIM e dell’articolo 10 del Regolamento Consob la Procedura, salvo ove diversamente specificato, si applica indistintamente tanto alle Operazioni di Minore Rilevanza quanto alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come definite al successivo paragrafo 2.1). La Procedura non trova applicazione con riferimento alle Operazioni di Importo Esiguo (come di seguito definite).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM) e alle Disposizioni AIM di volta in volta vigenti. Ai sensi dell’articolo 9 delle Disposizioni AIM, qualora la Società divenisse un emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ad essa si applicherà direttamente il Regolamento Consob

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM) si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15.09.2020 ed entrerà in vigore a partire dalla data di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie (le “**Azioni**”) della Società.

## 1. DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti della Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi ivi attribuito:

**Amministratori Indipendenti:** indica gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi della sezione “Definizioni”, paragrafo 1, lett. f) delle Disposizioni AIM;

**Amministratori Non Correlati:** gli amministratori della Società diversi da una controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

**Collegio Sindacale:** il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Comitato Operazioni Parti Correlate o Comitato:** il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall’articolo 1 della Procedura.

**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard:** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

**Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche:** quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

**Interessi Significativi:** ai fini di quanto previsto al paragrafo 7.2, lettera b), della Procedura, la significatività degli interessi è valutata dal Consiglio di Amministrazione - il quale potrà avvalersi al riguardo del supporto del Comitato Operazioni Parti Correlate - anche sulla base delle indicazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, fermo restando che non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

**Operazioni con Parti Correlate o Operazioni:** le operazioni definite tali dall’Allegato 1 alle Disposizioni AIM di volta in volta vigenti (di cui si riporta il contenuto **all’Allegato 1**).

**Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni con Parti Correlate di qualsiasi natura di importo non superiore ad Euro 100.000,00 (al netto di tasse, imposte ed oneri), considerate singolarmente ovvero cumulativamente in ragione d'anno, nel caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate individuate in base ai criteri indicati dall’Allegato 2 alle Disposizioni AIM di volta in volta vigenti (di cui si riporta il contenuto **all’Allegato 2**).

**Operazioni di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Escluse:** le Operazioni con Parti Correlate indicate nell’articolo 7 della Procedura.

**Operazioni Ordinarie:** indica le “operazioni ordinarie” come definite nel Regolamento Consob di volta in volta vigente.<sup>1</sup>

**Organo Delegato:** ciascun membro del Consiglio di Amministrazione della Società munito di deleghe ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile.

**Parti Correlate:** i soggetti definiti tali dall’Allegato 1 alle Disposizioni AIM di volta in volta vigenti (di cui si riporta il contenuto all’Allegato 1).

**Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nell’articolo 2 della Procedura.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’articolo 1, lett. c), del Regolamento Consob, per “operazioni ordinarie” si intendono le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

**Sindaci Non Correlati:** i sindaci effettivi della Società diversi da una controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

**Soci Non Correlati:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

I termini non specificamente definiti nella Procedura hanno il significato ad essi attribuito nelle Disposizioni AIM.

I riferimenti ad articoli e paragrafi contenuti nel testo devono intendersi effettuati agli articoli ed ai paragrafi della Procedura, salvo ove diversamente specificato.

## **1. COMITATO OPERAZIONI PARTI CORRELATE**

- 1.1 Prima dell'approvazione di un'Operazione con Parte Correlata, salvo che si tratti di un'Operazione Esclusa, il Comitato Operazioni Parti Correlate esprime un motivato parere, non vincolante, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il suddetto parere reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.
- 1.2 Il Comitato, anche appositamente costituito in occasione della singola Operazione con Parte Correlata, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto esclusivamente da Amministratori Non Correlati e non esecutivi, in maggioranza Indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione designa anche il Presidente del Comitato.
- 1.3 Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Presidente del Comitato medesimo.
- 1.4 I componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parte Correlata, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 2.
- 1.5 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per video o audio conferenza e le decisioni possono essere adottate anche tramite consultazione scritta. Le riunioni e la procedura di consultazione scritta non sono soggette a particolari formalità, purché siano assicurati a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione ed un'adeguata informazione. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato.

## **2. PRESIDI EQUIVALENTI**

- 2.1 Qualora non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti e Non Correlati, e comunque nel caso in cui non fosse possibile costituire un Comitato Operazioni Parti Correlate secondo le regole di composizione previste al paragrafo 1.2, le funzioni del Comitato vengono svolte, nell'ordine:
  - a) dall'unico Amministratore Indipendente e Non Correlato; ovvero
  - b) dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi membri effettivi siano Sindaci Non Correlati; ovvero
  - c) da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse.

## **3. ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 3.1 Il soggetto che intende proporre od effettuare una determinata operazione deve preventivamente accertarsi se essa costituisca un'Operazione con Parte Correlata e, in caso affermativo, ne informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'eventuale supporto del Comitato Operazioni Parti Correlate, valuta se l'Operazione con Parte Correlata in questione rientra tra le Operazioni Escluse ai sensi del successivo articolo 7. In caso affermativo ne informa l'organo o il soggetto competente, che potranno quindi procedere all'approvazione ed al compimento della suddetta Operazione ma dovranno comunicarne il perfezionamento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, non appena la stessa sia stata conclusa.
- 3.3 Quando, invece, un'Operazione con Parte Correlata non rientra tra le Operazioni Escluse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo Delegato, fornisce con congruo anticipo all'organo competente a deliberare sull'Operazione, ovvero al soggetto competente ad eseguirla, nonché al Comitato Operazioni Parti Correlate (ovvero al Presidio Equivalente) informazioni complete ed adeguate, anche ai fini del rilascio del parere di cui al paragrafo 1.1. In particolare tali informazioni devono concernere, almeno, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni

dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni dell'Operazione nonché gli eventuali rischi ad essa connessi. Allorché l'Operazione preveda Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro al riguardo.

- 3.4 Il Comitato Operazioni Parti Correlate, ovvero i Presidi Equivalenti previsti al paragrafo 4.1, lettere a) e b), hanno facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando il limite massimo di spesa pari al 3% del controvalore dell'Operazione.
- 3.5 Le Operazioni con Parti Correlate sono approvate e/o eseguite dall'organo o dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società, previo parere di cui al paragrafo 1.1 ove non si tratti di Operazioni Escluse.
- 3.6 I verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 3.7 Quando un'Operazione con Parte Correlata è di competenza dell'assemblea dei soci o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea troverà applicazione la medesima disciplina dettata dal presente articolo 3.
- 3.8 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza che sia di competenza dell'assemblea dei soci, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

#### **4. DELIBERE QUADRO**

- 4.1 Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "Delibere Quadro").
- 4.2 Le Delibere Quadro hanno efficacia non superiore ad un anno, si riferiscono ad Operazioni sufficientemente determinate e riportano almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 4.3 Alle Delibere Quadro si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3, in quanto compatibili, mentre le medesime disposizioni non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera Quadro.
- 4.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo Delegato, rende una completa informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle Delibere Quadro. In particolare, con tale informativa dovrà essere indicata la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.
- 4.5 In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo paragrafo 6.1 qualora il prevedibile ammontare massimo complessivo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima Delibera Quadro superi la soglia per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Le Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione della Delibera Quadro oggetto del predetto documento informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'articolo 2, secondo comma, delle Disposizioni AIM.

#### **5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE**

- 5.1 Nell'ipotesi in cui la Società esamini o approvi operazioni di società controllate<sup>2</sup>, italiane o estere, con Parti Correlate alla Società, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal precedente articolo 3.

---

<sup>2</sup> A tal fine si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

## 6. OBBLIGHI INFORMATIVI

- 6.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate<sup>3</sup> italiane o estere, la Società predispose e pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 2 delle Disposizioni AIM, secondo termini, modalità e contenuto ivi disciplinati.
- 6.2 La Società, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, fornisce le informazioni indicate nell'articolo 2, settimo comma, delle Disposizioni AIM, eventualmente con le modalità previste dall'ottavo comma del medesimo articolo.
- 6.3 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia soggetta ad obblighi di informativa *price sensitive* in base alla normativa applicabile, nel comunicato da diffondere al pubblico devono essere contenute anche le informazioni indicate nell'articolo 3 delle Disposizioni AIM.
- 6.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo Delegato, fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate avvenuta nel periodo di riferimento.
- 6.5 Fermi gli obblighi di informativa *price sensitive* in base alla normativa applicabile, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento AIM, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Operazioni Parti Correlate (ovvero dal Presidio Equivalente), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al suddetto documento o sul sito internet della Società.

## 7. OPERAZIONI ESCLUSE

- 7.1 Le Operazioni Escluse sono le Operazioni con Parti Correlate alle quali non si applicano la Procedura e le Disposizioni AIM.
- 7.2 Sono Operazioni Escluse:
- a) le Operazioni di Importo Esiguo;
  - b) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società, nonché le Operazioni con società collegate alla Società<sup>4</sup>, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
  - c) le deliberazioni assembleari ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
  - d) fuori dai casi indicati nella precedente lettera c), le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza Indipendenti; (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
  - e) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
  - f) le Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. La Società indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto ed il

<sup>3</sup> A tal fine si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

<sup>4</sup> A tal fine si fa riferimento alle definizioni di società controllate e collegate contenute nell'Allegato 1 alle Disposizioni AIM.

corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera f);

- g) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 2 delle Disposizioni AIM;
- h) fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della presente Procedura, ove consentito dallo statuto, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:
  - i. qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Organo Delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
  - ii. ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
  - iii. l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - iv. la relazione e le valutazioni sub (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società;
  - v. entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

7.3 I casi di esclusione previsti nel presente articolo 7 trovano applicazione anche con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate di cui all'articolo 5.

## **8. APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CASO DI URGENZA**

8.1. Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 che precede.

8.2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predisponde una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

8.3. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

8.4. Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

## **9. VIGILANZA SULLA PROCEDURA**

9.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nelle Disposizioni AIM nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile.

**10. MODIFICA E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA**

10.1 La Procedura può essere modificata nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1, terzo comma, delle Disposizioni AIM.

10.2 La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società nonché, eventualmente mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

## Allegato 1

### Definizioni di Parti Correlate e Operazioni Con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali

#### 1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

##### **Parti correlate**

Un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

##### **Operazioni con parti correlate**

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

#### 2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

##### **Controllo e controllo congiunto**

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

### **Influenza notevole**

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il

20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;

(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

(c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;

(d) l'interscambio di personale dirigente;

(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

### **Dirigenti con responsabilità strategiche**

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

### **Stretti familiari**

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

(a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;

(b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

### **Società controllata**

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

### **Società collegata**

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

### **Joint venture**

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

### 3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

## Allegato 2

### Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, Borsa Italiana può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica a Borsa Italiana le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.